

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 15 novembre 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacerit.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 26 settembre 2016.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Accademia della Crusca nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. (16A07994)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare

DECRETO 28 ottobre 2016.

Ridefinizione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Sulcis - Iglesiente - Guspinese». (16A08030) Pag. 2

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 2 novembre 2016.

Adozione della stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento. (16A08014) Pag. 5

Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca

DECRETO 31 agosto 2016.

Determinazione dei compensi per le commissioni di esame di cui al comma 114, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (16A08017).. Pag. 100



Ministero della salute

DECRETO 13 ottobre 2016.

Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie. (16A08059). *Pag. 101*

DECRETO 28 ottobre 2016.

Elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2016, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe. (16A07991) *Pag. 111*

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 13 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Tiglio società cooperativa», in Settefrati e nomina del commissario liquidatore. (16A08020). . . *Pag. 157*

DECRETO 13 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Timbro piccola società cooperativa a r.l.», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore. (16A08021). . *Pag. 157*

DECRETO 13 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «New Logistic società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (16A08022). *Pag. 158*

DECRETO 13 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «New Service società cooperativa», in Aprilia e nomina del commissario liquidatore. (16A08028). *Pag. 159*

DECRETO 19 ottobre 2016.

Nomina del commissario straordinario della «Elle Effe Brico S.r.l.», in Chiusi della Verna. (16A07993) *Pag. 159*

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 novembre 2016.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza. (Ordinanza n. 402). (16A08060) *Pag. 160*

ORDINANZA 8 novembre 2016.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Molise nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della Regione Molise. (Ordinanza n. 403). (16A08061) *Pag. 162*

ORDINANZA 10 novembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 405). (16A08115) *Pag. 163*


ORDINANZA 12 novembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 406). (16A08116). *Pag. 168*

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERA 10 agosto 2016.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse. (Delibera n. 26/2016). (16A08019). *Pag. 170*



nare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5, residuo delle risorse sulla contabilità speciale, il direttore di cui al comma 2, può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Molise ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

12. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 313 del 20 gennaio 2016, le parole: «nel limite massimo di € 9.300,00» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di € 10.440,85».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento
CURCIO

16A08061

ORDINANZA 10 novembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 405).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;


Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, nonché del 31 ottobre 2016, n. 400, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiara-



zione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica

1. Ferme restando le disposizioni in materia di verifica di agibilità post-sisma degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici richiamati in premessa, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto più possibile l'analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l'esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine, la Dicomac provvede al coordinamento di una attività di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai sindaci dei comuni interessati.

2. La ricognizione di cui al comma 1 viene effettuata utilizzando la scheda sintetica «FAST» (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente. La ricognizione è effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.

3. La ricognizione di cui al comma 1 potrà essere effettuata:

a. da tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni o da professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, di cui al richiamato art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016;

b. da ulteriori tecnici professionisti che a titolo volontario si rendono disponibili, iscritti agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri e dei geometri dotati abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia;

c. da ulteriori tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di professionalità tecniche e adibiti,

nelle amministrazioni di appartenenza, allo svolgimento di funzioni in materia di edilizia, opere e lavori pubblici e individuati dalle medesime amministrazioni.

4. I tecnici di cui alle lettere b. e c. del comma 3 sono impiegati previa formazione speditiva sulle finalità ed i contenuti della scheda «FAST». Lo svolgimento dell'attività formativa è coordinato dalla Dicomac in raccordo con le Regioni.

5. Ai tecnici di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016, in materia di rimborso spese e copertura assicurativa.


6. Ai tecnici professionisti mobilitati per il tramite dei rispettivi Consigli nazionali, impegnati a titolo volontario, a far data dal 24 agosto 2016, in tutte le attività finalizzate allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di cui all'art. 3 della citata ordinanza n. 392/2016 ed a quelli che, sempre mobilitati per il tramite dei rispettivi Consigli nazionali, a decorrere dalla data della presente ordinanza, saranno impegnati nelle attività di cui al presente articolo garantendo la propria presenza ed attività per almeno 10 giornate, anche non continuative, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall'art. 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile», in deroga a quanto previsto dall'art. 13 del medesimo regolamento. L'istanza di rimborso deve essere presentata dal tecnico volontario direttamente al proprio Consiglio nazionale di appartenenza, che provvederà alle necessarie verifiche istruttorie propedeutiche alla liquidazione del compenso da parte del Dipartimento della protezione civile, anche con le modalità previste dall'art. 38 del decreto-legge n. 189/2016 citato in premessa, non appena adottato il previsto decreto attuativo. Il Dipartimento della protezione civile provvede ad impartire le necessarie istruzioni operative per lo svolgimento dei procedimenti di cui al presente comma.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai tecnici professionisti che a titolo volontario si sono resi disponibili, su individuazione dei rispettivi ordini e collegi professionali, impegnati, a far data dal 24 agosto 2016, in Dicomac presso la Funzione censimento danni e rilievo dell'agibilità post evento nello svolgimento delle attività di data entry per l'informatizzazione delle schede Aedes o FAST od in quelle relative alle elaborazioni GIS necessarie alla Funzione stessa, nonché presso i Centri operativi locali per il supporto alla gestione tecnica del censimento danni.

Art. 2.

Disposizioni a favore del personale della Difesa

1. Al personale appartenente alla Difesa, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile si applica quanto previsto rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza



n. 392/2016, dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 396/2016, nonché dai commi 1 e 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 400/2016.

2. Al restante personale non dirigenziale appartenente alla Difesa direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, può essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016:

a) per le attività sul territorio colpito, la corresponsione di un'indennità onnicomprensiva giornaliera, unitamente al trattamento previsto per servizio isolato/collettivo ove spettante, in misura corrispondente a quanto previsto per il compenso di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (CFI), da attribuire a tutto il personale non dirigente, direttamente impiegato fuori sede e in ragione dei giorni di effettivo impiego, inclusi tutti i Volontari non in Spe nella misura del 70% del compenso previsto per il grado di 1° Caporale Maggiore;

b) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 100 ore mensili pro-capite.

3. Al restante personale dirigenziale della Difesa direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, può essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016:

a) per le attività sul territorio colpito, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 50 ore mensili pro-capite;

b) per l'impegno in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 30 ore mensili pro-capite.

4. Al personale non dirigenziale di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo può essere riconosciuta, a decorrere dal 1° ottobre 2016 e fino al termine dello stato di emergenza, la corresponsione di un'indennità onnicomprensiva giornaliera, unitamente al trattamento previsto per servizio isolato/collettivo ove spettante, in misura corrispondente a quanto previsto per il compenso di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (CFI), ridotta del 50 %, da attribuire a tutto il personale non dirigente, direttamente impiegato fuori sede e in ragione dei giorni di effettivo impiego, inclusi tutti i Volontari non in Spe nella misura del 35% del compenso previsto per il grado di 1° Caporale Maggiore.

5. Al personale dirigente della Difesa di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo può essere riconosciuta, a decorrere dal 1° ottobre 2016 e fino al termine dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dal proprio ordinamento, nel limite complessivo di 30 ore mensili pro-capite.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 8, dell'ordinanza n. 392/2016.

7. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla periodica ricognizione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 392/2016, come integrato dall'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 400/2016.

8. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono riferite alle risorse umane indicate nei piani di impiego condivisi in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016, come integrato dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 400/2016.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività dei Comuni

1. Al fine di garantire l'effettivo coordinamento della partecipazione dei comuni italiani alle attività volte a fronteggiare gli eventi calamitosi in premessa, all'Associazione nazionale comuni italiani (AnCI) è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati, relativi all'indennità di missione, alle spese di viaggio, vitto ed alloggio secondo il contratto collettivo nazionale lavoro AnCI, per il personale direttamente impiegato sui territori colpiti dai predetti eventi sismici nonché presso la Dicomac ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, a far data dal 24 agosto 2016 e fino al termine dello stato d'emergenza.

2. Restano fermi gli adempimenti in capo ad AnCI previsti dall'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, come integrato dall'art. 7, comma 3 e 4, dell'ordinanza n. 400 del 31 ottobre 2016.

Art. 4.


Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 30 ottobre 2016 citate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO





SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)


ID SCHEDA: _____

Provincia: _____
 Comune: _____
 Frazione/Localtà:
 (denominazione Istat) _____
 1 VIA _____
 2 CORSO _____
 3 VICOLO _____
 4 PIAZZA _____
 5 ALTRO _____
 Numero/i Civico/i _____
 (indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO giorno mese anno
 Squadra I _____ Scheda n. I _____ Data _____
 IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg _____ Istat Prov. I _____ Istat Comune I _____
 N° aggregato _____ N° edificio _____
 DATI CATASTALI
 Foglio _____ Allegato _____
 Particelle _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 8	1 <input type="radio"/> <2,50	A <input type="radio"/> <50	I <input type="radio"/> 400 + 499	A <input type="checkbox"/> Abitativo	1 <input type="radio"/> Muratura	1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 9	2 <input type="radio"/> 2,50 + 3,49	B <input type="radio"/> 50 + 69	L <input type="radio"/> 500 + 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	2 <input type="radio"/> Cemento armato	2 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 10	3 <input type="radio"/> 3,50 + 5,00	C <input type="radio"/> 70 + 99	M <input type="radio"/> 650 + 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	3 <input type="radio"/> Mista (mur.+c.a.)	3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 11	4 <input type="radio"/> >5,00	D <input type="radio"/> 100 + 129	N <input type="radio"/> 900 + 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	4 <input type="checkbox"/> Altre: _____	4 <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per: _____
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 12		E <input type="radio"/> 130 + 169	O <input type="radio"/> 1200 + 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.	_____	_____
<input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> >12		F <input type="radio"/> 170 + 229	P <input type="radio"/> 1600 + 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____	_____
<input type="radio"/> 7		G <input type="radio"/> 230 + 299	Q <input type="radio"/> 2200 + 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____	_____
		H <input type="radio"/> 300 + 399	R <input type="radio"/> >3000	H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.	_____	_____


I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

FIRME

PER RICEVUTA

Data _____

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)



NOTE ESPLICATIVE SULLA SCHEDA PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(FAST versione 01/2016)

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc..

Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; la presenza di caselle quadrate indica la possibilità di **multiscelta**: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde indicano la possibilità di una **singola scelta**. Dove sono presenti le caselle [] si scrive in stampatello; i campi di testo si iniziano a scrivere da sinistra; i numeri si riportano a partire dall'ultima cifra scritta sulla destra del campo.

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione ed indirizzo. Per l'**identificativo sopralluogo**, la squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo. Per quanto riguarda l'**identificativo edificio**, l'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito della squadra il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata mapa dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio.

La cartografia di riferimento viene fornita dal centro di coordinamento con indicazione dell'aggregato. La cartografia consegnata con l'identificazione dell'edificio oggetto di sopralluogo e l'eventuale fascicolo informativo sullo stesso vanno allegati alla scheda FAST.

La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il centro di coordinamento. Per i dati catastali è necessario avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale. Denominazione edificio o proprietario: indicare la denominazione, se edificio pubblico, o il nome del condominio o di uno o più dei proprietari o dei richiedenti, se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario).


N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solaio efficace).

Altezza media di piano: indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti.

Superficie media di piano: va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani.

Uso (multiscelta): indicare i tipi di uso compresi nell'edificio ante evento. Struttura portante: indicare se la struttura portante verticale dell'edificio è in muratura portante o in telai/pareti in cemento armato o di tipo misto (muratura + cemento armato) o di altra tipologia.

Esito FAST Finale: va scelta una sola delle opzioni riportate. Il giudizio va emesso tenendo conto che: *la valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva – vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili – volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana*. Il giudizio «Agibile» significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, sia ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale. L'esito «Edificio agibile» va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. Invece, se le condizioni di rischio derivanti dallo stato di danneggiamento dello stesso edificio non sono considerabili basse, si opterà per l'esito «Edificio non utilizzabile». Nel solo caso in cui l'edificio sia intrinsecamente agibile ma sussistano problematiche di rischio esterno indotto dall'ambiente circostante all'edificio in esame, si sceglierà l'esito «Edificio non utilizzabile per solo rischio esterno». Qualora non sia stato possibile effettuare il sopralluogo, occorre scegliere «Sopralluogo non eseguito» specificando la causa (proprietario non trovato, sopralluogo rifiutato, rudere, edificio con percorso inaccessibile, etc.). Le squadre compilano le schede per gli edifici inclusi nel piano di sopralluoghi e quotidianamente a fine attività ne lasciano una copia al Comune/Coc. Le schede in originale, controfirmate e timbrate per ricevuta dal responsabile per il Comune/Centro Operativo Comunale, vengono consegnate periodicamente dalle squadre direttamente al Centro Operativo sovracomunale di afferenza, che provvederà a redigere quotidianamente le liste riepilogative complete dell'esito FAST da inoltrare ai Sindaci dei Comuni interessati ed alla Dicomac. Le schede FAST in originale saranno consegnate dal Centro operativo sovracomunale alla Dicomac per la successiva informatizzazione. **LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.**



ORDINANZA 12 novembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 406).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, del 10 novembre 2016, n. 405 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016» e, in particolare, l'art. 2 dedicato alla realizzazione di strutture e moduli abitativi provvisori;

Acquisito il favorevole avviso dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall'art. 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Allestimento e gestione di aree di accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori - container

1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, relativi alla fornitura, in noleggio, di moduli e all'acquisto dei connessi arredi e della biancheria necessaria, in relazione alle esigenze prospetta-



te dal territorio, il Dipartimento della protezione civile si avvale di Consip S.p.A. per l'espletamento delle procedure di approvvigionamento.

2. All'esito dell'espletamento delle procedure negoziate per gli interventi di cui al comma 1, stanti le condizioni di estrema urgenza di cui all'art. 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede alla stipula di Accordi Quadro ai sensi dell'art. 54 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 a favore del Dipartimento della protezione civile, delle Regioni, dei Comuni e delle strutture operative interessate, sulla base delle esigenze condivise.

3. In considerazione dell'estrema urgenza della fornitura, alla verifica dei requisiti relativi alla partecipazione alle procedure di cui al presente articolo si provvede con le modalità previste dall'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Nei contratti di cui al comma 2 il responsabile unico del procedimento e il direttore dell'esecuzione sono individuati nell'ambito del personale del Dipartimento della protezione civile nonché, ove ciò risulti compatibile con la effettiva capacità operativa dell'ente, di quello dei Comuni interessati, anche ricorrendo alle unità di personale reperite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 205/2016, ovvero nell'ambito di personale qualificato segnalato dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

5. In considerazione dell'estrema urgenza delle forniture di cui al comma 1, finalizzate all'allestimento e gestione delle aree di accoglienza della popolazione interessata dall'evento, nonché alle attività di assistenza alle persone si provvede con i poteri di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 205/2016 e di quelli di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016, citata in premessa. Nell'espletamento delle procedure di cui al presente articolo è altresì autorizzato il ricorso all'ulteriore deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati:

31, allo scopo di consentire la nomina dei responsabili unici del procedimento e dei direttori dell'esecuzione nell'ambito del personale dei Comuni presso cui saranno installati i moduli abitativi, nonché del personale delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

63, comma 6, anche all'ulteriore scopo di consentire la più ampia partecipazione alla procedura negoziata degli operatori economici;

68, allo scopo di consentire il reperimento, nel più breve tempo possibile, dei moduli abitativi;

74, comma 4, allo scopo di accelerare le procedure di aggiudicazione;

75, comma 3, allo scopo di consentire l'utilizzo di mezzi straordinari nell'invito dei candidati;

79, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi;

97, commi 2 e 5, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi.

6. Allo scopo di consentire la fornitura del maggior numero di moduli abitativi è altresì consentita la deroga:

all'allegato B del decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008, concernente «Attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 citate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A08116

